



COMUNE DI PONT CANAVESE
Città Metropolitana di Torino

Ordinanza n.ro 72/2020 del 09/04/2020
Contingibile ed urgente

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19 – LIMITAZIONI AGLI SPOSTAMENTI DI PERSONE SUL TERRITORIO COMUNALE E OBBLIGO UTILIZZO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

IL SINDACO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

Dato atto che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Visto il DPCM 9 MARZO 2020 con il quale sono state estese su tutto il territorio nazionale le misure di cui all'art. 1 del Decreto del Consiglio dei Ministro dell'8 marzo 2020

Visti ancora i successivi D.P.C.M. dell' 11/03/2020 e del 22/03/2020;

Visti i D.P.G.R. Piemonte 34/2020 e 36/2020

Visto il D.P.G.R. Piemonte n. 39/2020 che sostituisce integralmente il numero 36 del 3 aprile scorso;



COMUNE DI PONT CANAVESE Città Metropolitana di Torino

Considerato che nel Comune di Pont Canavese vi sono casi di COVID-19 e per tale motivo con ordinanza n. 69/2020 del 20/03/2020 è stato aperto il Centro Operativo Comunale;

Ricordato altresì che il Comune di Pont Canavese ha completato la distribuzione gratuita a tutti i cittadini residenti delle mascherine igieniche;

Rilevata la straordinaria necessità ed urgenza di emanare ulteriori disposizioni per contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 si devono adottare misure di contrasto e di contenimento alla diffusione del predetto virus;

Ritenuto che la salvaguardia della salute pubblica, nell'interesse della popolazione stessa, debba prevalere su ogni altra considerazione, anche intervenendo in via preventiva al fine di scongiurare ogni possibile situazione che possa aggravare le occasioni di contagio;

Visto l'art. 32 della legge 23/12/1978 n. 833, relativa all'istituzione del servizio sanitario nazionale, che demanda al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;

Visto l'art. 50, comma 5, del D.L.gs. 267/2000 che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale;

Visto il D.Lgs. 112/1998 recante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed Enti locali;

Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA

Per i motivi in premessa citati e qui integralmente richiamati, con effetto immediato al fine di tutelare la salute pubblica nell'attuale pandemia e di garantire la piena operatività delle disposizioni contenute nei D.P.C.M. e D.P.G.R. di cui in premessa:

L'adozione delle seguenti ulteriori misure volte al contenimento della diffusione del Covid-19:

1. Sono vietate le riunioni ed assembramenti su area pubblica anche di numero ridotto;
2. E' vietato recarsi in prati e boschi per attività conviviali o similari con amici e parenti volte al permanere delle persone in tali luoghi;
3. E' vietato recarsi a casa di amici/parenti per riunirsi a qualsiasi titolo eccetto che per le motivazioni espressamente stabilite dalla normativa nazionale e regionale;
4. E' vietato accedere a giardini e parchi pubblici;
5. L'allontanamento dalla propria residenza o domicilio è consentito solo indossando la mascherina a protezione delle vie respiratorie;
6. L'accesso agli esercizi commerciali, farmacie, uffici pubblici, postali ed ogni altro luogo chiuso è consentito solo indossando la mascherina, obbligo che vige per tutti i residenti e domiciliati nel comune di Pont Canavese. Chi proviene da comuni ove non vi è stata distribuzione dovrà obbligatoriamente procurarsela;
7. E' vietato recarsi presso qualsiasi ufficio pubblico o privato ed esercizio commerciale per operazioni diverse da quelle indispensabili, inderogabili e non rinviabili
8. il tragitto da compiere per raggiungere le attività economiche, i servizi pubblici e privati non sospesi deve essere il più breve e diretto, considerando l'abitazione o il luogo da cui si proviene e il luogo di destinazione. Sono vietati tutti i percorsi alternativi



COMUNE DI PONT CANAVESE
Città Metropolitana di Torino

L'efficacia delle misure ha decorrenza immediata dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e valgono fino al cessare delle limitazioni imposte dalla normativa statale e regionale attualmente in vigore, fatta salva ulteriore proroga dei provvedimenti statali e/o regionali riferiti all'emergenza sanitaria in corso che, se avverrà, prorogherà di diritto le prescrizioni previste con questa ordinanza

AVVERTE

- a) Che le violazioni della presente ordinanza saranno punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 250,00.
- b) Che le violazioni delle altre disposizioni statali e regionali saranno punite secondo le sanzioni indicate nelle rispettive norme

PREVEDE

Che le misure sopra indicate potranno essere revocate, prorogate, modificate e integrate in relazione alle necessità che potranno emergere nel corso dell'esecuzione della presente ordinanza

DISPONE

- Che copia della presente Ordinanza sia trasmessa alla competente Prefettura di Torino, alla Questura di Torino, alla Regione Piemonte, alla Compagnia Carabinieri di Ivrea, alla Stazione Carabinieri di Pont Canavese, alla Polizia Locale;
- Che la presente Ordinanza sia portata a conoscenza del pubblico mediante affissione all'albo pretorio web comunale.

Le Forze di Polizia sono incaricate della vigilanza per l'esecuzione del presente provvedimento;

E' fatto obbligo a chiunque di osservare la presente Ordinanza e di farla osservare.

A norma dell' Art. 6 della Legge 241/90 il responsabile del procedimento è il Commissario Dott.ssa Parola Maria Rita, la quale provvederà all'esecuzione di quanto sopra predisposto;

AVVISA

Che a norma dell'art. 3 c. 4 della legge 07/08/1980 n. 241, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della legge 06.12.1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere, per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, al T.A.R. per il Piemonte.



IL SINDACO
(Coppo Paolo)

